

FRAME APS

Sede legale: via San Lorenzo, 22 - Bologna (BO) 40122

COD. FISC./Partita IVA: 91323780378

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 19.10.2024

Il giorno 19.10.2024 alle ore 10.00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'associazione in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma degli Enti del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della riunione la Sig.ra Manuela Rita Loforte, e viene chiamato a segretario verbalizzante il sig. Michele Giarratano. Il Consiglio approva.

La Presidente, constatata la presenza dell'intero organo amministrativo, del numero legale necessario a norma di Statuto per la valida costituzione della riunione, essendo presenti n. 9 soci come da raccolta firme allegate, e constatato il raggiungimento del quorum necessario per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

Viene posto in discussione il primo punto all'ordine del giorno ed il presidente, a seguito della richiesta avanzata dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che ha richiesto una modifica all'art. 7 dello statuto già approvato ai fini del perfezionamento della richiesta di iscrizione al Registro stesso, da lettura al nuovo statuto valido secondo la normativa vigente.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di approvare il nuovo statuto come proposto dalla Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è chiusa alle ore 10.50.

La Presidente

Il segretario

Manuela Rita Loforte

Michele Giarratano

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il

29 Ottobre 2024

1886

Al n°

Serie III

Riscosso €

1886

Esente

L'Operatore





STATUTO

Associazione FRAME APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "FRAME APS", acronimo di Famiglie, Ricerca, Antidiscriminazione, Minori, Educazione, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna, Via San Lorenzo 22 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

Scopo, finalità, attività

L'associazione ha come scopo:

- la promozione e la tutela dei diritti delle nuove famiglie emergenti, sia sul territorio regionale che nazionale ed internazionale, dove con famiglie emergenti si intendono famiglie di migranti, famiglie omogenitoriali, famiglie monogenitoriali, famiglie allargate, famiglie mononucleari e altri tipi di "nuove famiglie", avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alla Comunità europea;
- offrire sostegno psicologico e consulenza giuridica alle nuove famiglie, con l'obiettivo di contrastare la discriminazione e l'esclusione sociale, favorendo al contempo l'accesso ai servizi, l'inclusione sociale e le pari opportunità per le famiglie ed anche, individualmente, per i singoli componenti;
- offrire consulenza di mediazione familiare alle coppie che prevedono una separazione e/o divorzio, mirato al raggiungimento della cogenitorialità, ovvero alla salvaguardia della responsabilità genitoriali individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori;
- promuovere la ricerca sociologica, giuridica, psicologica, linguistica e di ogni altro campo della conoscenza legata alle nuove dinamiche familiari in Italia ed Europa;
- promuovere la tutela del minore in tutti gli aspetti del suo sviluppo (scolastico, formativo, educativo, ludico e familiare);
- promuovere l'incontro e l'integrazione là dove sono presenti differenze culturali, sociali, linguistiche e cognitive con l'intento di trovare in queste la base per un miglioramento formativo e personale con particolare attenzione al settore dell'insegnamento in contesti multiculturali e disomogenei, per

Handwritten signatures:
Hande life light Fubel A

un'adeguata formazione e informazione per i minori ma soprattutto per gli adulti che ruotano intorno alla loro crescita in contesti scolastici e scolastici;

- l'elaborazione di progetti di partecipazione attiva, seminari, iniziative interculturali nell'ambito della famiglia e della formazione che promuovono attività editoriali e ricreative coinvolgano specialisti in campo sociologico, linguistico, formativo e/o privati, per lo sviluppo dell'associazione e dei suoi associati e donne e rispettivamente.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati o familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio del 14 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2001, n. 107, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 19 giugno 2003, all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

per i minori ma scolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà
in contesti scolari e prestare informazioni e consulenze ad enti pubblici e privati,
ne attiva, seminari, corsi di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni o comitati o società e
della formazione delle promovere attività culturali di vario genere, attività di formazione, di
co, linguistico, formatore editoriale e ricreative.

fine dare la sua collaborazione e/o richiedere finanziamenti ad altri enti
e/o privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
tà dell'associazioni e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità
omini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore,
à diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
e ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19
gio 2021, n. 107.

individuazione delle attività diverse, ivi comprese eventuali attività commerciali,
successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,
attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi
natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse
generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale
9 giugno 2022.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge.

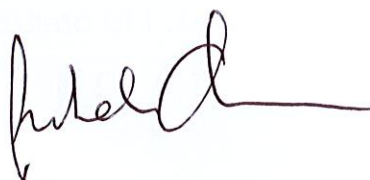
Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il
loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del
Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze
e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo
una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Renato Lito Lofito



Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non contrari alle finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione medica. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, in copia, e pubblicata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può sempre recedere dalla proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione. L'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande di ammissione. Se la domanda è accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua convocazione, l'Assemblea deve comunicare adeguatamente la decisione all'Assemblea per la convocazione di recedere.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a terzi.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previa regolare domanda scritta al Consiglio Direttivo ovvero all'Organo di Controllo nel caso di visione del libro quest'ultimo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato fino al compimento del 18esimo anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere

secondo criterio di esclusione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver comunicato all'interessato la giustificazione dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, che verranno poi discusse all'Assemblea per la delibera finale di esclusione o riammissione.

Un associato può sempre recedere dall'associazione.

Un associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione comunicata adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Un associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. La decadenza è immediata e non richiede ulteriori adempimenti da parte del Consiglio Direttivo se non l'iscrizione nel libro soci della data di decadenza stessa che coinciderà con la chiusura dell'esercizio precedente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 socio.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, per lettera semplice o mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della convocazione per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e dell'eventuale organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sull'assunzione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati se interpellati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori hanno voto. Non è previsto il voto segreto fatto salvo che per l'elezione degli organi dell'associazione e qualora venga richiesto dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di partecipare e delibera con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

diante comunicazione della trasformazione, fusione o scissione dell'associazione l'Assemblea data e l'ora di prima convocazione costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di o 10 giorni prima della deliberazione con maggioranza di almeno 3/4 dei presenti associati.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- seguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. Nel caso di morte o di dimissioni o di sfiducia di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo al primo dei non eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che dovrà convalidare tale nomina. In caso di mancata convalida ovvero di riduzione del Consiglio a meno di tre elementi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e si dovrà procedere a nuova elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta anche via mail, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Giuseppe Rite Gf

Fulvio A

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, è possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa in questa condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, esercita l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendone quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, che viene nominato anch'esso dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto esercizio. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da soci iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dell'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono trasmettere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su altri affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ivi incluse erogazioni liberali, donazioni, lasciti, eredità, contributi da enti pubblici e/o privati – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,

Manuela Rita Lupat

Adel A

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, renditi, possono essere proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi sostenute e da diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da raccolta fondi di cui all'art. 17 del CTS. sono assicurati a di volontariato. CTS.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, adottando il modello previsto dalla legislazione di volontariato o autonoma gestione. in base al volume di entrate conseguite.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato al Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o relazione di attività. annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto all'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del CTS.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con qualsiasi forma di retribuzione.

ART. 18

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 10% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Renzo Rite Laforte

[Signature]

Statuto appartenente
all'originale dell'atto
reg.to il 29 Ott 1924 al
n° = 1886 Serie III -

